



Comune di Porto Torres

PROPOSTA di DELIBERAZIONE Giunta Comunale

Numero	Del	Ufficio Proponente
2021/249	11/11/2021	Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale Settore demanio e patrimonio
Assessore: Alessandro Carta		

OGGETTO:

Verifica quantitativa e qualitativa delle aree e dei fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie - Anno 2022.

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 14 della legge 26/04/1983 n. 131 e ss.mm.ii., i Comuni sono tenuti a provvedere annualmente a verificare, prima dell'approvazione del bilancio, la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in diritto di superficie o di proprietà nonché a stabilire contestualmente il relativo prezzo di cessione ;
- l'art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., ribadisce l'obbligo per i Comuni di provvedere annualmente con deliberazione, prima della deliberazione del bilancio, a verificare la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere cedute in proprietà od in diritto di superficie, determinando anche il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato.

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 33 del 09.03.2021 - allegata, per farne parte integrante e sostanziale, alla delibera di Consiglio comunale n. 41 del 12.05.2021 - con la quale sono state verificate, per l'anno 2021, le quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza ed alle attività produttive terziarie;

ATTESO che l'elenco di cui all'allegato "A" della deliberazione di Giunta succitata, dev'essere oggetto di aggiornamento annuale. relativamente ai dati catastali nonché all'intervenuta stipula di contratti per la trasformazione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie, provvedendo, al contempo, alla conferma delle aree per i quali i titolari del diritto di superficie non avessero ancora provveduto a presentare istanza secondo quanto previsto dall'art. 31 della L. 448/1998;

CONSTATATO che gli atti sottoscritti nell'anno 2021, ai sensi dell'art. 31 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, per la trasformazione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie, riguardano unicamente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

le aree assegnate alle cooperative ed imprese per le quali non tutti i superficiari hanno manifestato la volontà di addivenire alla trasformazione in diritto di proprietà;

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 08/03/2021 sono stati, da ultimo, approvati i criteri per la rimozione dei vincoli convenzionali relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione di cui all'art. 31 della legge 448/1998 e ss.mm.ii;

PRESO ATTO della legge di conversione n. 108 del 29 luglio 2021, del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, con cui sono state approvate importanti modifiche che incidono sulle modalità procedurali e di calcolo, per la determinazione da parte dei Comuni del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, nonché per la rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione degli immobili realizzati in edilizia residenziale pubblica.

CONSTATATO che durante l'anno 2021 non è intervenuta alcuna cessione a favore del Comune né di aree, né di fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziarie da cedere in proprietà o in diritto di superficie per le finalità delle norme sopra riportate;

RICHIAMATO l'art. 40, comma 1, dello Statuto Comunale per il quale «*La Giunta svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale al quale ha l'obbligo di riferire annualmente sulla propria attività*».

VISTI:

- l'art 58 della L. 133/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 48 del T.U.E.L;
- gli art 12 e 54-55-56-57bis del D.Lgs. 42/2004 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 3 bis del D.L. 351/2001 convertito in legge 410/2001;
- il D.Lgs 18.08.2000 n 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

propone di deliberare

- 1) di proporre, per i motivi e sulla base dei presupposti meglio trascritti in parte narrativa e da intendersi qui per integralmente trascritti e riportati, al Consiglio comunale quanto segue:
 - a. le aree da destinare alla residenza che potranno essere cedute in proprietà per l'anno 2022, secondo le finalità di cui in premessa, sono i terreni indicati nell'allegato "A" al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
 - b. i fabbricati da destinare alla residenza che potranno essere ceduti in proprietà per l'anno 2022, secondo le finalità di cui in premessa, sono le unità immobiliari dettagliatamente individuate come uso "Residenziale - E.R.P." nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari approvato dal Consiglio comunale;
- 2) di dare atto che per l'anno 2022 la determinazione dei prezzi di cessione delle aree destinate alla residenza saranno determinati sulla base della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, mentre per i fabbricati destinati alla residenza i prezzi di cessione vengono determinati secondo i criteri fissati dalle norme vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica (es. Legge 24 dicembre 1993, n. 560);
- 3) di dare atto che per l'anno 2022 non risultando aree fabbricabili da destinarsi ad attività produttive e terziarie, da cedere in proprietà o in diritto di superficie.

Il Dirigente dell'Area
Dott. Franco Satta

Documenti di cui si compone la proposta in oggetto:

Titolo	Impronta
aree cessione	96730CAEC9D98DC9C354985DBBD246A7A06C5A7A8DE222E0B1732E4C031F23C9

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**